

Consultazione pubblica sui “blocchi e altre restrizioni di natura geografica che impediscono gli acquisti e l'accesso alle informazioni nella UE (GEO-BLOCKING)”

La Posizione italiana

L'Italia ritiene che i fenomeni di geo-blocco ingiustificato siano lesivi per il completamento del mercato interno.

Obiettivo primario dell'Unione dovrebbe essere assicurare l'effettiva tutela del consumatore e fornire all'operatore economico un quadro giuridico certo e chiaro, nell'ambito del quale le determinazioni contrattuali possano considerarsi giustificate e quindi non discriminatorie.

In primo luogo, è utile che, con la Commissione e gli altri Stati membri, vengano concordate misure per una corretta applicazione dell'articolo 20 della Direttiva 2006/123/CE, prevedendo un sistema di *enforcement* effettivo. Proprio con questo intento, l'Italia ha introdotto (articolo 6 della legge europea 2013-bis) un sistema di segnalazione, assistenza e controllo a garanzia del rispetto del divieto di discriminazione, estendendo, tra l'altro, i poteri dell'Autorità nazionale di tutela della concorrenza in materia di pratiche commerciali scorrette.

Tuttavia, l'esperienza applicativa ha dimostrato che il quadro normativo vigente (e-Commerce - Direttiva 2000/31/CE e Servizi - Direttiva 2006/123/CE), non è sufficiente ad evitare discriminazioni.

Per tale motivo si auspica l'adozione di una specifica misura legislativa che si affianchi alla disciplina esistente.

Le norme dovrebbero prevedere espressamente, almeno a titolo esemplificativo, i comportamenti vietati e i comportamenti giustificabili solo a condizioni prefissate.

Appartengono alla prima categoria, ovvero ai comportamenti vietati, ad esempio:

- a) il blocco dell'accesso a siti esteri, impedendo così l'accesso a informazioni e il confronto tra servizi, tipi di prodotti e prezzi, con o senza reindirizzamento a siti web "nazionali";

- b) l'accesso a siti web e offerte oltre frontiera, senza possibilità di completare l'ordine o l'acquisto di beni (o il download di prodotti digitali) in ragione delle informazioni sulla posizione geografica o la residenza dell'utente;
- c) la differenziazione di prezzo o altre condizioni sulla base della nazionalità del cliente.

In termini generali, la misura dovrebbe:

- 1) riguardare sia i contratti relativi a beni immateriali sia i contratti relativi a beni materiali;
- 2) garantire trasparenza delle condizioni di contratto;
- 3) fornire un elenco di comportamenti discriminatori vietati (ad esempio, prevedere il divieto di blocco, in modo discriminatorio, l'accesso a siti web all'interno della UE);
- 4) fornire un elenco di comportamenti, oggettivi e verificabili, comunque discriminatori che possono essere giustificati (ad esempio, obbligo per gli operatori commerciali di ottenere il consenso degli utenti/clienti prima di procedere al reindirizzamento automatico ad un altro sito, inclusa un'altra versione linguistica dello stesso sito, la disponibilità del cliente ad assumersi il rischio di concludere l'operazione nella lingua dell'operatore commerciale, l'uso di mezzi di pagamento internazionalmente validi e accettati nel paese dell'operatore commerciale, la pubblicità dei prodotti dell'operatore commerciale anche nel paese del cliente, la differenziazione di prezzo o altre condizioni sulla base del paese di residenza del cliente, la differenziazione dei servizi post vendita sulla base del paese di residenza del cliente).

Sotto il profilo applicativo, il rispetto della misura legislativa che sarà adottata, in piena coerenza con il contesto di disciplina vigente, dovrà essere assicurato mediante le seguenti azioni coordinate:

- 1) monitoraggio e controllo da parte della Commissione europea;
- 2) monitoraggio e controllo da parte delle amministrazioni nazionali o di autorità indipendenti (es. quelle di tutela del consumatore e della concorrenza);

- 3) meccanismo più efficace di collaborazione transfrontaliera tra le amministrazioni nazionali per garantire che le norme contro le restrizioni ingiustificate vengano attuate all'interno della UE;
- 4) Intervento dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - ADR (ad es. difensore civico, servizi on-line di conciliazione, centri nazionali od europei per i consumatori).